

Presidente. Dunque l'articolo 3 rimane così concepito:

« È in facoltà della Giunta d'arbitri, che sarà istituita con la presente legge, di circoscrivere l'indennità dovuta agli abitanti di Tatti a tutta o parte di una o due tenute, qualora queste possano meglio soddisfare ai bisogni della popolazione e all'esercizio della servitù di cui all'articolo 1°.

« In tal caso i proprietari di esse tenute hanno diritto al pagamento di un canone, il cui ammontare sarà determinato dalla Giunta d'arbitri in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, ed il canone sarà ad essi pagato dalla *Comunità di Massa Marittima*, la quale ne sarà rimborsata dai proprietari delle altre tenute che restano liberate dalla servitù.

« Il rimborso si opererà nella misura che verrà determinata dalla Giunta d'arbitri in proporzione e secondo l'entità dei rispettivi possessi già soggetti alla servitù, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette. »

Pongo a partito l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

« Art. 4. La parte di terreno assegnata agli abitanti di Tatti, a' termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, tranne le imposte prediali che gravano su di essa. »

(È approvato).

« Art. 5. Sono egualmente abolite le servitù di legnatico che si esercitano dai proprietari o presellanti reciprocamente sui rispettivi possessi o preselle, compresi nelle tre tenute, di cui all'articolo 1°, mediante pagamento di un annuo canone agli aventi diritto, corrispondente al valore delle servitù cui i fondi erano soggetti.

« Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio. »

(È approvato).

« Art. 6. I creditori dell'annuo canone di cui agli articoli 3 e 5, avranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalle servitù, mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi ne' sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione.

« Questa ipoteca sarà iscritta per cura della

Giunta, a spese dei proprietari affrancati, non appena le decisioni arbitrali saranno divenute definitive in conformità dell'articolo 12. Della detta iscrizione verrà dato avviso agl'interessati nel foglio riconosciuto nella Provincia come ufficiale per gli atti giudiziari con tre successive e non interrotte pubblicazioni.

« I creditori, le ipoteche dei quali vanno a cessare, secondo l'articolo 4°, di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare, sono di diritto surrogati, giusta il loro grado, nella ipoteca legale che sarà iscritta in sicurezza dell'annuo canone, ed avranno prelazione su qualunque altro cessionario, surrogato o pignoratorio, quando il relativo privilegio sia stato annotato dentro sei mesi dalla data dell'ultima inserzione nel foglio degli atti giudiziari, e con grado soltanto dalla data della annotazione, se dopo.

« L'annuo canone è sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 14 gennaio 1864, n. 1636. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Il concetto espresso dalla Commissione nel terzo capoverso di questo articolo non mi pare molto preciso e ritengo che la Commissione potrebbe accettare che venisse modificato in questa forma:

« Le ipoteche dei creditori, le quali cessano, secondo l'articolo 4°, di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare, sono di diritto trasferite nel loro grado, giusta il canone dovuto dai proprietari dei terreni affrancati ai proprietari dei terreni ceduti quando il relativo privilegio... »

Segue, nel resto, la formula della Commissione.

Se la Commissione accetta, credo che potremo metterci d'accordo, perchè così il concetto sarebbe espresso in modo più chiaro e giuridico.

Presidente. Gli onorevoli Zucconi e Campi hanno presentato il seguente emendamento:

« Alle prime parole dell'articolo sostituire le seguenti:

« I creditori dell'annuo canone di cui agli articoli 3 e 5, od il comune di Massa Marittima nel caso contemplato dal secondo comma del detto articolo 3 (*il resto identico*). »

L'onorevole Zucconi ha facoltà di parlare.

Zucconi. Questo emendamento non è altro